

AVVISO PUBBLICO “DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI –DDPF n.56 del 05.02.2021 .

FAQ del 10.02.2021

D. Da quando è possibile inserire la domanda su Siform ?

R. Dal 12 febbraio 2021

D Quali sono le scadenze delle finestre ?

R. La prima finestra decorrerà dal 12 FEBBRAIO, fino al 31 marzo 2021, per proseguire con le successive finestre mensili (fine mese) fino alla scadenza del 31.07.2021

D. Chi presenta la domanda deve essere soggetto disoccupato e residente in uno dei Comuni dell’Allegato B dell’Avviso ?

R. Sì, ma può aprire la sede operativa anche in un altro Comune diverso dalla residenza ma sempre in uno di quelli di cui all’Allegato B dell’Avviso . Per soggetto disoccupato si intende esclusivamente quello iscritto al Centro impiego

D Nel caso di sede operativa in uno dei Comuni di cui all’Allegato B , anche la sede legale deve essere in uno dei suddetti Comuni

R. Sì

D. Quali Comuni sono ricompresi negli ITI URBANI ?

R. Solo le città di riferimento degli ITI, es ITI di Ascoli Piceno è SOLO la città di Ascoli Piceno

D. Nel caso ad esempio del Comune di Pesaro che è ITI urbano ed anche Comune fuori area crisi quale codice bando va usato ?

R. è possibile utilizzare indifferentemente uno dei due codici

D. L’ITI di Pesaro ha solo 52.000 euro cosa vuol dire che se arrivano più progetti dai residenti del comune di Pesaro, che superano le risorse stanziati ,questi non saranno finanziati ?

R. **No**, i progetti che prevedono la costituzione della nuova impresa nel Comune di Pesaro , terminate le risorse ITI dedicate, possono legittimamente essere finanziati con le risorse stanziati per tutti i Comuni fuori dalle aree di crisi . Questo vale per tutti i Comuni ricadenti negli ITI URBANI o SNAI ma anche ricompresi tra i Comuni fuori area di crisi

D. Chi sono i beneficiari dell’avviso?

R. Esclusivamente I soggetti disoccupati **residenti** in uno dei Comuni di cui all’Allegato B

Ciascun soggetto può presentare **una sola domanda** di partecipazione e non può essere coinvolto in più progetti di nuova impresa.

D. Ai fini dell’avviso pubblico si possono costituire società con soggetti che non risultano disoccupati?

R. Sì. Tutti i requisiti devono essere in capo al richiedente (ved. Art. 4). I soggetti della prevista compagine sociale devono essere almeno residenti in uno dei Comuni di cui all'Allegato B. Nel caso di costituzione di società di persona, capitali e cooperative, con soci non sono disoccupati non è possibile richiedere la seconda tranche di contributo

D. E' possibile presentare la domanda chiedendo solo 15.000,00 senza impiego di nessun dipendente?

R. sì è possibile. Nella richiesta va inserito solo l'importo della prima tranche

D. Oltre alla richiesta di 15.000,00 è necessario subito indicare il numero di assunzioni/soci?

R. sì va indicato subito. Nel caso in cui non venga indicato nella domanda, seppure vengano fatte assunzioni/soci, la seconda tranche non verrà liquidata

D. È possibile assumere un soggetto disoccupato non residente in uno dei Comuni di cui all'Allegato B?

R. Sì è possibile però il soggetto da assumere deve comunque essere residente nella regione Marche e deve svolgere l'attività lavorativa nella sede operativa localizzata in uno dei Comuni di cui all'Allegato B

E. E' possibile indicare delle assunzioni in fase di domanda che però a fine progetto (entro i 12 mesi di progetto) non saranno effettuate?

R. sì è possibile, ma tale situazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata.

F. Il libero professionista che vuole creare uno studio ed è iscritto ad un albo può presentare domanda?

R. l'importante è che al momento della domanda risulti disoccupato. Successivamente all'invio della domanda può aprire la partita IVA

D. E' possibile presentare richiesta come impresa da costituire dopo l'emanazione del bando dove i soci sono professionisti e quindi con relativa partita IVA? In sostanza due professionisti (Ingegneri/architetti/geometri) ?

R. E' possibile solo se il socio professionista che fa la domanda risulta disoccupato e successivamente venga aperto uno studio associato con una nuova partita IVA e sempre rispettando della residenza nell'area

D. una persona fisica che al momento della presentazione della propria domanda di contributo è regolarmente iscritta in qualità di disoccupata presso il centro per l'impiego, può, in attesa della eventuale approvazione da parte della Regione Marche, occuparsi come dipendente a tempo determinato presso altra azienda, per il tempo necessario alla eventuale approvazione del contributo, tornare disoccupata iscritta al centro per l'impiego e poi creare la propria azienda e la propria nuova occupazione, come da progetto presentato, senza che quella parentesi lavorativa tra la domanda di contributo e la creazione della nuova impresa faccia perdere il diritto al contributo approvato

R. Sì, il soggetto che presenta la domanda può essere occupato fino al momento in cui costituisce l'impresa, momento in cui deve risultare disoccupato ed iscritto al CPI.

D.” La durata dei progetti è fissata in 12 mesi dal decreto di impegno ed è approvata con decreto del dirigente...”.?

R. Sì la durata è sempre di 12 mesi I beneficiari si obbligano a :rimanere beneficiario, da parte del presentatore della domanda ammessa a finanziamento, del contributo per tutta la durata del progetto (12 mesi più eventuale proroga concessa.) Pertanto il beneficiario deve comunque rimanere titolare dell’impresa per almeno n.12 mesi.)

D. “Le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di finanziamento, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare”: si vuole intendere che chi è stato ad es. produttore di mobili per cucina nel triennio precedente la domanda di contributo non potrà diventare ad es. produttore di macchine tessili, appartenendo entrambi i codici alla lettera C – Attività manifatturiera?

R. se è già stato produttore (nei 3 precedenti anni) di macchine tessili non potrà ricreare una impresa che produrrà macchine tessili) ma nel caso in cui si voglia ad esempio fabbricare mobili, questo è possibile.

D. se nei tre anni precedenti il soggetto che presenta la domanda, attualmente disoccupato, è stato dipendente di una ditta con codice attività identico a quello della nuova impresa che vorrà creare con la domanda di contributo, potrà essere ammesso ?

R. Sì in quanto nell’avviso Pubblico si parla dititolari di ditte individuali o soci di società e cooperative....” e non di dipendenti).

D. un soggetto che ha aperto una partita IVA che risulta però inattiva, prima dell’invio della domanda può fare domanda?

R. NO, perché la partita IVA deve comunque essere aperta dopo l’invio della domanda

D. E’ possibile presentare un progetto di una Società di persone, o di capitale o cooperativa dove il Proponente è DISOCCUPATO e il futuro Socio è invece un occupato?

R. Sì’ però per il socio non verrà riconosciuto il contributo aggiuntivo di euro 10.000,00

D. E’ ammissibile variare successivamente al finanziamento della domanda sede legale e/o operativa della nuova impresa, rispetto a quanto indicato in domanda?

Sì, Se l’azienda cambia indirizzo ma rimane in uno dei Comuni previsti

D. nel caso di non ammissibilità a finanziamento di una domanda, il soggetto beneficiario può ripresentare nuovamente la domanda ?

R. se non è stato finanziato , è possibile ripresentare la domanda nella finestra successiva se lo stesso risulta ancora disoccupato ed iscritto al CPI

D Una volta inviata la domanda è necessario aspettare l’esito della valutazione per aprire la Partita IVA?

R. NO, non è necessario , si può inviare la domanda e già il giorno dopo aprire la P.IVA

D. Quando viene comunicato l’esito della valutazione ?

R. A conclusione dell'istruttoria delle domande, entro 60 giorni dalla scadenza della "finestra" dell'Avviso pubblico, il responsabile della gestione provvede con apposito decreto alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse a valutazione.

D. Anche in caso di liquidazione della sola prima tranche del contributo in quanto non ci sono stati occupati, è necessario inviare il rendiconto finale?

R. Sì, nella sezione saldo del Siform (indicando saldo 0) , entro e non oltre 60 giorni successivi alla conclusione del progetto- PENA DECADENZA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO. Oltre alla relazione finale di progetto dovranno essere inseriti gli F24 quietanziati del titolare dell'impresa

D. Da quando decorrono i 4 mesi per la presentazione della documentazione di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico?

R. Considerato che l'ammissione a finanziamento dell'impresa costituita avverrà con successivo decreto di impegno dell'importo verificato a seguito dell'invio della documentazione richiesta dalla P.F. e attestante la costituzione dell'impresa stessa, i 4 mesi decorrono dalla data del decreto di impegno che assegna le risorse alle imprese

La liquidazione della prima tranche avverrà previa presentazione da parte dei soggetti richiedenti entro 4 mesi dal decreto di impegno, della documentazione richiesta da inserire nel SIFORM2 alla voce "gestione progetti/cruscotto/richiesta anticipo"

D. Quanto tempo devono rimanere in essere le assunzioni di disoccupati per le quali si è avuto il contributo?

R. Le nuove assunzioni realizzate che devono rimanere in essere n.3 anni per il tempo indeterminato e n.2 anni per il tempo determinato.

D Quanto tempo devono rimanere in essere l'impresa che ha ottenuto il contributo ?

Fino ad almeno 3 anni dal completamento della stessa (per completamento si intende i 12 mesi di progetto). Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento, gli importi indebitamente versati **saranno recuperati in proporzione** al periodo per il quale l'impresa è rimasta aperta.

D. La variazione sostanziale del progetto non è ammessa, pena decadenza del progetto () Che cosa si intende per variazione sostanziale del progetto?

R. Per variazione del progetto sostanziale del progetto si deve intendere quella variazione che modifica la sostanza del progetto stesso, per esempio la variazione dell'attività effettivamente svolta e relativa variazione del codice ATECO rispetto al progetto presentato.